



Decreto Dirigenziale n. 8 del 22/05/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 209/2003 - ART. 208 DLGS 152/06 - DGR N. 768/2010 - DITTA "FRATELLI CALISE SNC DI CALISE DAVIDE" - CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN FORIO ALLA VIA DEGLI AGRUMI N. 33 - PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto n. 38 del 12.05.1997 del Presidente della Giunta regionale-Commissario di Governo delegato è stato approvato il progetto di adeguamento del centro di autodemolizione gestito dalla "Fratelli Calise snc di Calise Davide", sito in Forio (NA) alla via degli Agrumi (foglio 22, particella 606);
- b. che con decreto dirigenziale n. 334 del 27.09.2007 alla suindicata società è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D. lgs 209/2003 e, contestualmente, autorizzata - ai sensi dell'art. 15 comma 3 citato decreto legislativo - la proroga dell'esercizio dell'attività per due anni nelle more della delocalizzazione;
- c. che con decreto dirigenziale n. 77 del 11.02.2008 è stato preso atto di modifiche non sostanziali apportate all'impianto;
- d. che i termini di cui al citato D.D. n. 334/2007 sono stati successivamente prorogati con i decreti dirigenziali n. 372/2009, n. 305/2011 e n. 1373 del 23.09.2014 per le motivazioni in essi argomentate, che qui si richiamano;
- e. che con istanza acquisita agli atti in data 27.07.2012 prot. n. 579832 la società ha chiesto il riesame del citato D.D. 334/2007, di diniego del progetto di adeguamento al D.lgs 209/2003;
- f. che la società "Fratelli Calise snc di Calise Davide" con istanza acquisita agli atti in data 19.03.2015 prot. n. 190038 ha chiesto la proroga dell'esercizio dell'attività nel sito esistente, nelle more della definizione del procedimento di riesame;

RILEVATO

- a. che la Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta del 26.03.2015, il cui verbale si richiama, ha ritenuto che si possa concedere la proroga dell'esercizio dell'attività per un anno nel sito esistente, nelle more della definizione del procedimento di riesame, salvo anticipata conclusione dello stesso;
- b. che è in corso il procedimento di riesame del D.D. n. 334/2007, di diniego del progetto di adeguamento al D.lgs 209/2003, per le motivazioni esplicitate nei verbali delle sedute della CTI del 10.04.2014 e del 10.07.2014, che qui si richiamano;
- c. che il 30.10.2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi relativa al suddetto procedimento di secondo grado, mentre la seduta convocata per il 16.03.15 è stata rinviata - su richiesta del Comune di Forio nota prot. n. 6688 del 11.03.2015 – *"a data da concordarsi onde permettere di individuare una soluzione alle problematiche relative al sito in oggetto, il più compatibile possibile con la normativa vigente"*;
- d. che il Comune di Forio – come emerge dalle risultanze istruttorie – fin dal procedimento di I grado, nel corso del quale espresse parere favorevole al progetto di adeguamento, ha sempre manifestato con atti reiterati e concordi la volontà di garantire l'operatività del centro di autodemolizione sul proprio territorio, *"tenuto conto che l'impianto svolge a tutti gli effetti un servizio di pubblica utilità, unico sull'isola d'Ischia... che il Comune di Forio non è in possesso di strumenti urbanistici approvati e vigenti e che l'impianto è ad impatto ambientale nullo"... Il Comune è consapevole che l'eventuale autorizzazione regionale costituisce variante sostanziale al Piano regolatore"*.
- e. che nei certificati di destinazione urbanistica e negli atti adottati dal Comune si evince tra l'altro:
 - e.1 *"l'immobile riportato in catasto al foglio 22 particella n. 606, posto all'interno del centro abitato delimitato ai sensi della legge 765/67... non ricade nei vincoli elencati al punto 1.1.1 dell'allegato 1 al D.lgs 209/2003"* (v. certificato del 26.06.2006, acquisito agli atti il 06.03.2007 prot. n. 210835 e il 13.11.2009 prot. n. 984856);
 - e.2 *"l'impianto svolge una funzione di interesse pubblico ed è l'unico esistente sull'intero territorio isolano invaso da carcasse di automezzi di ogni genere"* (v. certificato prot. 28013 del 12.11.2009, acquisito in data 13.11.2009 con prot. n. 984856);
 - e.3 che con delibera di Giunta comunale n. 171 del 21.08.2009, il Comune di Forio *"....omissisravvisata la necessità di garantire l'esistenza di attività che regolano lo smaltimento e il recupero di autoveicoli soprattutto abbandonati sul territorio, creando danni sia all'ambiente sia all'immagine locale....omissis ... prende atto che in località via degli Agrumi è ubicata l'unica società isolana di autodemolizione della ditta Fratelli Calise di Davide Calise, identificata*

catastalmente al foglio 22 p.lla 606, che svolge da oltre un ventennio l'attività di raccolta, stoccaggio e trasporto a discarica di carcasse di auto abbandonate, previa anche eventuale demolizione, sull'intero territorio isolano";

e.4 che in sede di procedimento di proroga dei termini di delocalizzazione, l'allora Settore provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento della Giunta regionale della Campania con nota prot. 695741 del 15.09.2011, nel chiedere al Comune di Forio il parere sulla continuazione dell'attività nel sito esistente e di confermare o meno la mancata individuazione di area idonea alla rilocalizzazione dell'impianto di autodemolizione, invitò anche tutti gli altri comuni dell'isola d'Ischia ad indicare se nell'ambito dei rispettivi territori vi fossero siti idonei da un punto di vista urbanistico ed ambientale alla stessa delocalizzazione;

e.5 che a tale interpello, il sindaco pro tempore del Comune di Forio – con nota prot. 23971 del 30.09.2011, acquisita in pari data con prot. n. 736616 - ribadì *"la volontà dell'Amministrazione di garantire l'attività della ditta essendo ancora oggi l'unica in grado a svolgere l'attività di rottamazione dei veicoli sul nostro territorio e non essendoci siti alternativi alla localizzazione attuale"*. La succitata nota fu riscontrata anche dal Comune di Serrara Fontana che comunicò con nota prot. 8040 del 03.10.2011, acquisita agli atti in data 04.10.11 prot. n. 745846, l'assenza nel proprio territorio di siti idonei da un punto di vista urbanistico ed ambientale alla localizzazione del centro di autodemolizione in argomento;

DATO ATTO

- a. che questa UOD con nota prot. n. 564628 del 22.08.2014 ha già richiesto al Prefetto di Napoli le informazioni di cui all'art. 10 del DPR 3.6.1998, n. 252;
- b. che - in riscontro alla nota prot. 230680 del 02.04.2015 di questa UOD - la società "Fratelli Calise snc di Calise Davide" ha trasmesso, tra l'altro, la sottoelencata documentazione, acquisita agli atti in data 20.04.2015 con prot. n. 569244:
 - b.1 polizza fideiussoria n. 116551527, emessa dalla UnipolSai Assicurazioni - Divisione Unipol in data 14.04.2015 con scadenza 30.04.2017, per l'importo garantito di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dall'esercizio dell'attività;
 - b.2 che la polizza è risultata priva dell'attestazione notarile sulla titolarità del procuratore della Compagnia assicuratrice a sottoscrivere tale atto fideiussorio;
 - b.3 che con nota acquisita agli atti il 06.05.2015 prot. n. 312468 il sig. Giovanni Carcaterra, nato a Pollena Trocchia il 05.09.1974, in qualità di Agente rappresentante negoziale della Compagnia assicuratrice UnipolSai ha trasmesso via pec l'autentica della propria firma da parte del notaio dr. Stefano Boccieri, REP. 30390, che ne ha altresì certificato la facoltà al rilascio di polizze nel ramo cauzioni;

RITENUTO conformemente al parere della CTI espresso nella seduta del 26.03.2015 e per quanto su esposto e considerato di autorizzare alla ditta "Fratelli Calise snc di Calise Davide" la proroga per mesi 12 dell'esercizio dell'attività nel sito esistente in Forio alla via degli Agrumi n. 33, nelle more della definizione del procedimento di riesame;

VISTI

il D.lgs. n. 209/2003;
il D.lgs n. 152/2006 s.m.i.;
la D.G.R. n. 81 del 09.03.2015;
il D.P.G.R. n. 85 del 29.04.2015;

in conformità all'istruttoria effettuata e alla proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. **prorogare** alla società "Fratelli Calise snc di Calise Davide" **fino al 30 aprile 2016** (un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria) l'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Forio (NA) via degli Agrumi n. 33, nelle more della definizione del procedimento di riesame del D.D. n. 334/2007, salvo anticipata conclusione dello stesso;
2. **precisare** che il presente decreto perderà immediatamente efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
3. **richiamare** tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente emessi in favore della ditta "Fratelli Calise snc di Calise Davide", per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate;
4. **notificare** il presente atto alla società in oggetto;
5. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Forio (NA), all'ASL NA 2 Nord, all'ARPAC e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo Gestori ambientali di cui al comma 1 art. 212 del D.lgs. 152/06 s.m.i. e alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità con quanto disposto dall'art. 197 del D.lgs.152/06 s.m.i., procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa UOD 17 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli";
6. **inviare** copia del presente decreto, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per 'Ambiente e l'Ecosistema;
7. **inoltrare** copia del presente provvedimento all'UDCP-Segreteria di Giunta e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. 33/2013.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi